

**Tribunale Ordinario di Chieti  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. *omissis*/2019, promossa da:

DEBITRICE PRINCIPALE E GARANTI

OPPONENTI

**contro**

BANCA

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo – rapporti bancari

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 15.7.20, le parti hanno concluso come da relativo verbale.

**FATTO E PROCESSO**

1. Con ricorso monitorio, BANCA, chiese ed ottenne dal Tribunale di Chieti l'emissione del decreto ingiuntivo n. *omissis*/19, provvisoriamente esecutivo, di condanna solidale della DEBITRICE PRINCIPALE E GARANTI, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 71.639,18, oltre accessori, a titolo di saldo negativo (per € 36.268,26) di un contratto di finanziamento (n. *omissis* del 20.9.10, per € 90.000,00 della durata di 60 mesi, con restituzione del capitale in n. 60 rate mensili, di seguito rinegoziato) e (per € 35.370,92) di una apertura di credito in conto corrente (originario n. *omissis*, del 9.8.10, in seguito volturato a sofferenza al n. *omissis*), concessi in favore della predetta società e garantiti (con atti del 2010 e del 2011) dagli altri ingiunti.

2. Gli ingiunti, nel proporre opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, hanno denunciato la infondatezza delle avverse pretese (per usurarietà ed illegittimità dei costi del credito bancario, per difetto di prova scritta del credito rivendicato dalla controparte, nonché per nullità delle fidejussioni prestate) ed hanno avanzato le seguenti conclusioni:

“- *in via preliminare: ritenuta, sulla base delle argomentazioni sopra svolte, la sussistenza dei gravi motivi ex art.649 cpc, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;*

- *sempre in via preliminare: dichiarare nullo/annullare, per carenza di prova scritta, in violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge; per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà degli odierni opposenti ponendo a carico della Banca opposta le relative spese;*

- *nel merito:*

- *in via principale: accertare e dichiarare la insussistenza e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato di € 71.639,18, per tutte le ragioni sopra esposte;*

- *accertare e dichiarare la nullità delle fidejussioni rilasciate dai sigg.ri GARANTI a garanzia del debito contratto da DEBITRICE PRINCIPALE e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione degli stessi, in quanto ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi sopra esposti;*

- *in via subordinata: accertare, a mezzo di ctu contabile, l'effettivo saldo del conto corrente con apertura di credito n. *omissis* e l'effettivo residuo del finanziamento, depurando entrambi delle annotazioni a debito aventi titolo in pattuizioni nulle, con particolare riferimento alle clausole in tema di interessi ultralegali, capitalizzazione degli*

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco, n. 394 del 15 luglio 2020*

*interessi, commissioni di massimo scoperto, valute e, comunque, della pattuizione di condizioni complessive usuarie; e, per l'effetto, ridurre l'ammontare alla minor somma che risulterà dalla ctu contabile di cui sin da ora si chiede l'ammissione;*

*- per l'effetto e in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto N. omissis/19 D.I.;*

*- con vittoria di spese e compensi del giudizio”.*

3. La BANCA, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.

4. Il processo, articolatosi nella fase di trattazione, giunge alla odierna decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

5. Il primo motivo di opposizione, con cui gli opposenti hanno eccepito “la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato”, è infondato.

5.1 Infatti, come già rilevato nella ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la prova scritta del credito della ingiungente è fornita dalla considerazione comparata dei contratti stipulati dalle parti, dei relativi estratti conto analitici, non contestati, tanto meno specificatamente, dalle opposenti, dalla mancanza di contestazioni stragiudiziali al credito medesimo da parte di queste ultime, nonché dalle ricognizioni di debito in atti.

5.2 Per contro, è noto sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi” ed in particolare dei congegni allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicché detta contestazione assume rilievo solo quando involga (a differenza che nella specie: ndr) specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali congegni, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati, (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003), sia che tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che - nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008), sia che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004), sia che “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i congegni accertati in via definitiva, vincolando, in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011; la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).

5.3 Inoltre, ove le parti abbiano adottato (come nella specie: ndr) un regime continuativo di contabilizzazione di complessi rapporti di dare e avere, la allegazione in giudizio dei relativi

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco, n. 394 del 15 luglio 2020*

estratti conto, pur non esauendo l'onere probatorio di chi si afferma creditore, tuttavia esprime la precisazione in forma contabile dettagliata delle asserzioni ed ammissioni di tale soggetto, dando modo all'altra parte di formulare, a sua volta, le proprie contestazioni, ammissioni e allegazioni in ordine alle poste del conto, con la conseguenza che l'onere probatorio del creditore risulterà limitato a quelle poste che saranno specificamente contestate (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3967 del 01/04/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 716 del 06/02/1986; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9008 del 06/07/2000).

6. Risulta infondato anche il secondo motivo di opposizione, con cui gli opposenti hanno eccepito la “pattuzione, con riferimento al contratto di apertura di credito, di interessi superiori al tasso soglia di cui alla legge N.106/98 in relazione al contratto di apertura di credito del 10.02.11”.

6.1 Deve osservarsi al riguardo, in primo luogo, che la denuncia di usurarietà in oggetto si è concretata nella mera produzione di una perizia contabile di parte, la quale, come è noto, costituisce mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017).

6.2 Si rileva altresì che la denuncia di usurarietà dei costi dei contratti bancari in oggetto deve ritenersi infondata, anche perché, per un verso, non è stata rispettosa delle modalità di calcolo dettate tempo per tempo dalla Banca d'Italia (in spregio del cd. principio di simmetria: cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018), per altro verso perché, in quest'ambito, ha cumulato interessi corrispettivi, interessi moratori, commissioni di massimo scoperto, interessi composti e altri costi del credito (cfr. la formula “cumulativa” dei costi applicata dal perito).

6.3 E' noto, per contro, che il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente, posto che “la indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale [...] disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303; Cass. 12965/2016).

In tale ambito, il calcolo del TEG deve essere operato (diversamente da quanto sostengono gli opposenti) secondo la formula di matematica finanziaria indicata nelle Istruzioni di Banca d'Italia (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303; Cass. 12965/2016; Tribunale Milano sez. VI, 18/07/2019, n.7260).

6.4 Quanto detto vale anche rispetto alla pretesa degli opposenti (cfr. la perizia di parte) del cumulo – ai fini della verifica della usurarietà dei costi del credito bancario - tra interessi corrispettivi, interessi moratori e altri costi del credito essendo detto cumulo contrario ai dettami della Banca d'Italia e al prima menzionato principio di simmetria (Cass. sez. III, 17/10/2019, ud. 15/01/2019, dep. 17/10/2019, n.26286; “Tribunale Roma sez. XVII, 07/12/2018, n. 23603; Tribunale di Roma, sentenza n. 10662 del 25 maggio 2016; Tribunale di Milano, sentenza n. 2363 dell'8 marzo 2016).

Non è, dunque, condivisibile la pretesa degli opposenti di configurare un Tasso Effettivo di Mora (TEMO), derivante dalla sommatoria tra spese ed interessi moratori, in analogia con quanto avviene con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): infatti, quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendosi escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito, bensì dall'inadempimento del debitore (Tribunale Roma sez. XVII, 07/11/2018, n. 21423; Trib. Milano n. 16873/2017). Si tratta, altresì, di un criterio di calcolo non previsto né dalla legge, né dai decreti ministeriali, né dalle Istruzioni della Banca d'Italia, per cui si tratta di un “tasso creativo” (Tribunale Milano, sez. VI, 05/11/2018, n.11069; Tribunale Roma sez. XVII, 09/01/2019, n.569).

6.5 Inoltre, come di recente sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019), “quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco, n. 394 del 15 luglio 2020*

*percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di "cumulo". Infatti, l'art. 1224 cod. civ. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti «prima della mora», ossia a titolo corrispettivo. Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun "cumulo" effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti «prima della mora» ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 cod. civ. In conclusione, quello del "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora pendente [...]" (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019).*

In tal senso si è, infatti, espressa la stessa Banca d'Italia con propria Comunicazione del 3 luglio 2013, nell'ambito della quale si legge testualmente: "Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento". In ogni caso, posto che anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura, per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".

6.7 La stessa Banca d'Italia ha affermato che, "in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori", si possa fare riferimento al "criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo" (Banca d'Italia, Chiarimenti citati, del 3.7.2013).

D'altro canto, come evidenziato nella summenzionata comunicazione della Banca d'Italia, l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le stesse finalità della normativa.

Inoltre, come da ultimo statuito dalla Suprema Corte (sez. III, 17/10/2019, ud. 15/01/2019, dep. 17/10/2019, n.26286), "il principale argomento speso dall'opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell'usura c.d. "oggettiva" o "presunta" in relazione agli interessi di mora sarebbe d'ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. ("tasso effettivo globale medio" praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto), non risulta decisivo.

Infatti, la Banca d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al "tasso soglia" degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4" (Cass. sez. III, 17/10/2019, n.26286). Sarebbe d'altronde incongruo ritenere che

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco, n. 394 del 15 luglio 2020*

l'usurarietà degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall'inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it); Tribunale Roma sez. XVII, 26/09/2018, n.18189).

6.8 Alla luce di quanto detto, la denuncia di usurarietà oggettiva prospettata dagli opposenti è infondata, e nessuna ulteriore indagine deve essere disposta sul punto.

E' infatti noto che, nel caso di denuncia in sede civile della usurarietà dei tassi di interesse, "è necessario allegare se le proprie contestazioni riguardino gli interessi corrispettivi o quelli di mora, le singole clausole o la loro sommatoria, la misura dei relativi tassi rispetto al tasso soglia ed inoltre specificare se si tratti di usura originaria o sopravvenuta, quali siano stati gli importi già corrisposti e quali quelli richiesti in restituzione" (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).

I principi sopra sinteticamente richiamati sono stati affermati e condivisi da questo Tribunale in plurime pronunzie, alle quali si rinvia (cfr., fra le tante, sent. n. 280/19, in [www.giurisprudenzaabruzzo.it](http://www.giurisprudenzaabruzzo.it)).

6.9 Né la CTU potrebbe (o avrebbe potuto) compensare un simile difetto di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della domanda dell'attrice di ripetizione di costi indebiti, né acquisire documentazione non ritualmente prodotta dalle parti, per verificare se, quando ed in quale misura la mutuataria avesse corrisposti interessi moratori usurari.

E' infatti noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017) e di fornire all'attività valutativa giudiziale l'apporto di cognizioni tecniche che il Giudice non possiede (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere né disposto, né utilizzato, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001; Cass. N. 212/2006).

I principi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, né per l'eventuale acquiescenza prestata dalle parti in causa, ragione per cui la nullità della consulenza, derivante dall'aver il CTU violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, oltre a non essere sanata dall'acquiescenza delle parti, è altresì rilevabile d'ufficio (Cass. Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, n.31886).

7. Risulta infondato anche l'ulteriore motivo di opposizione, con cui gli opposenti hanno denunciato "la applicazione e richiesta, con riferimento al contratto di conto corrente, di interessi anatocistici in violazione dell'art.6 della Delibera CICR 9.02.00".

Risulta, infatti, dagli atti, che nel contratto in oggetto le parti hanno legittimamente pattuito un anatocismo di pari periodicità, in piena conformità – quindi – alla previsione di cui alla delibera summenzionata.

Inoltre, gli opposenti non indicano quali annotazioni contabili riguarderebbero operazioni di capitalizzazione a doppio binario operate dalla banca nel corso del rapporto, sicchè la doglianza risulta generica e, come tale processualmente irrilevante.

8. Con l'ulteriore motivo di opposizione, gli opposenti denunciano "profili di illegittimità del finanziamento N. omissis" quali i seguenti:

**"D.2) RILIEVI E CONSEGUENZE CIVILISTICHE:**

**D.2.1) Al contratto di mutuo non viene allegato alcun Piano di Ammortamento. Ciò si ritiene violi la imperativa prescrizione di cui al comma 4° dell'Art. 117 TUB richiedente "ogni altro prezzo e condizione praticati";**

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco, n. 394 del 15 luglio 2020*

D.2.2) L'atto presenta inoltre un elemento di possibile carenza probatoria rinvenibile dal Tasso di interesse, in violazione dell'Art. 1386 C. C., parametrato sì all'Euribor ma rinvenibile da Fonte non normativa quale "Il Sole 24 Ore".

D.2.3) Il contratto di mutuo NON indica la espressa pattuizione della clausola di capitalizzazione mensile degli interessi, che è implicita nel piano di ammortamento previsto contrattualmente per il rimborso del finanziamento. Ciò implica la violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR del 09/02/2000.

D.2.4) Il rilievo di cui sub D.2.3) è rafforzato dalla mancata espressione del Tasso Annuo Effettivo (TAE), ovvero del tasso di interesse che tiene conto anche della riferita corresponsione infrannuale (mensile) degli interessi, implicante la capitalizzazione di fatto parimenti mensile degli interessi stessi (il che è dimostrabile in forza di procedura strettamente giurimetrica), per cui è ravvisabile sia la violazione dell'Art. 6, Delibera CICR 9\2\2000, sia dell'art. 1284 c.c..

D.2.5) Gli interessi di ammortamento e preammortamento vengono calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.000 su base annua;

D.2.5.1) Viene rilevata la violazione dell'Art. 821, 3° comma, C.C., in forza del quale "I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto", quindi sulla base dell'anno civile e considerando il divisore di 365 giorni (o di 366 giorni, nel caso dell'anno bisestile) e non il divisore fisso di 360 giorni (c.d. anno commerciale);

D.2.5.2) La conseguenza primaria di ciò è che il TAN espresso in contratto, pari al 3,874%, è errato in quanto non calcolato in base all'anno civile; il reale TAN risulta essere pertanto pari al 3,92781% che si ottiene semplicemente  $= 3,874\% \times 365/360$ .

2.5.2.1) si palesa pertanto la rafforzata violazione dell'Art. 1284 C.C.

D.2.6) Ne consegue la possibilità di invocare l'applicazione della Sanzione di cui al comma 7° dell'Art. 117 TUB con rielaborazione del saldo del mutuo secondo i Tassi BOT annuali minimi tempo per tempo vigenti, salvo diversa determinazione giudiziale.

E) EVIDENZE ANALISI ATTI DI RINEGOZIAZIONE DEL 10/07/2012 E DEL 12/09/2014:

E.1) Negli atti di rinegoziazione successivi vengono sostanzialmente confermate le pattuizioni degli atti originari, con conseguente conferma di tutti i rilievi di cui Sub.D.2); difatti nel primo atto del 10/07/2012 è stato semplicemente approvato un periodo di sospensione di 12 mesi dal pagamento della quota capitale, con conseguente slittamento della data di pagamento dell'ultima rata di altrettanti mesi e conferma di ogni altra pattuizione originaria; nel secondo Atto del 12/09/2014 si è invece proceduto all'allungamento della durata dell'ammortamento dai 5 anni originari a 9 anni e sei mesi, con conseguenze data di estinzione del finanziamento posticipata al 21/03/2021, ed al ricalcolo del TAN in base all'Euribor a 1 mese base 360 vigente alla stipula (pari allo 0,068% annuo) sempre maggiorato di 3,25 punti fissi percentuali (nuovo TAN pari al 3,318%);

E.2) In aggiunta ai rilievi di cui al sub. 2) si palesa nell'Atto di Rinegoziazione del 10/07/2012 prima e in quello del 12/09/2014 poi un ulteriore rilievo di natura penale; occorre però effettuare una doverosa premessa:

E.2.1) Dal Prospetto N.5), nel quale è stato evidenziato il reale saldo debitorio della Parte Finanziata alla data del 21/03/2019 sulla base della sanzione ex. 117 TUB, comma 2° [prevista a causa delle violazioni evidenziate sub. B)], è possibile individuare il reale debito residuo della Parte Finanziata anche con riferimento sia alla data dell'Atto di rinegoziazione del 10/07/2012 che alla data dell'Atto di rinegoziazione del 12/09/2014.

E.2.1.1) La differenza tra il saldo ex Prospetto N.5) alla data del 10/07/2012 (pari ad € 60.703,32 e quello individuato alla medesima data come da sub. B.3) (pari ad € 65.550,21) è di € 5.846,89 [€ 65.550,21 - € 60.703,32 = € 5.846,89; tale differenza deve essere considerata alla stregua di un primo pagamento contestuale alla stipula dell'Atto di rinegoziazione del 10/07/2012, con conseguente inserimento dello stesso nel computo del TAEG INIZIALE [Prospetto N. 2B] e nel TAEG calcolato nell'ipotesi di estinzione del finanziamento dopo almeno 30 giorni dal mancato pagamento della prima rata [Prospetto N.4B];

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco, n. 394 del 15 luglio 2020*

E.2.1.2) *allo stesso modo, con riferimento alla data dell'Atto di rinegoziazione del 12/09/2014, la differenza di cui al punto precedente, è di € 11.079,69 [€ 43.611,19 – 32.531,50], e come per l' Atto del 10/07/2012, anche in questo occorre inserire tale importo all' interno del calcolo del TAEG INIZIALE [Prospetto N.2C] e nel TAEG calcolato nell' ipotesi di estinzione del finanziamento dopo almeno 30 giorni dal mancato pagamento della prima rata [Prospetto N.4C].*

E.3) *La conseguenza di ciò è che il TAEG INIZIALE con riferimento ad entrambe gli atti si innalza vertiginosamente, pur rimanendo nei limiti usurari, mentre nel calcolo del TAEG in caso di estinzione del finanziamento dopo almeno 30 giorni dal mancato pagamento della prima rata successiva alla stipula dei singoli atti supera abbondantemente il limite usurario previsto in quel momento;*

E.3.1) *nel Prospetto N.4B) si evidenzia infatti un TAEG, calcolato in caso di estinzione dopo ben 215 giorni dal mancato pagamento della prima rata, pari al 23,069%, dunque ben superiore al Tasso Soglia di riferimento, ovvero quello relativo ai "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" rilevato per il 3° trimestre 2012 (pari al 17,4875%).*

E.3.2) *nel Prospetto N.4C) si evidenzia poi un TAEG, calcolato in caso di estinzione dopo ben 212 giorni dal mancato pagamento della prima rata, pari al 75,130%, dunque marcatamente superiore al Tasso Soglia di riferimento, ovvero quello relativo ai "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" rilevato per il 3° trimestre 2014 (pari al 17,525%).*

E.4) *in caso di conferma giudiziale di tali PROMESSE USURARIE conseguirebbe la possibilità di invocare l'applicazione della Sanzione di cui al comma 2° dell'Art. 1815 C. C. in termini di NON debenza di alcun interesse per tutta la durata del contratto, a far data dal sorgere delle medesime (10/07/2012) [cfr. Prospetto N. 6]."*

8.1 Tutti le doglianze di cui sopra sono infondate.

8.2 Le censure relative alla asserita usurarietà dei costi del contratto di mutuo sono erranee, in quanto basate – al pari della denuncia di usurarietà dei costi dell'affidamento bancario – su criteri di calcolo e principi diversi da quelli legittimamente applicabili alla fattispecie (vd. supra quanto osservato in relazione alla apertura in conto corrente).

Al riguardo, deve aggiungersi che la conclusione di cui sopra vale, nella specie, anche con riferimento alla pretesa degli oppositori di far entrare nel calcolo del TEG del mutuo la commissione di estinzione anticipata e l'asserito anatocismo del relativo piano di ammortamento.

8.3 Dalla prima prospettiva, si deve evidenziare che la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà (Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278).

Per questo, nella determinazione del tasso effettivo globale, l'esclusione della penale di anticipata estinzione dal calcolo del tasso usurario è espressamente stabilita dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia, nell'aggiornamento dell'agosto 2009 (punto C4: "*Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica*") (cfr. sul punto, anche Tribunale Pescara, sent. 31/12/2018, n. 1943). L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, infatti, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti; la somma conseguibile a detto titolo non è pertanto idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo,

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco, n. 394 del 15 luglio 2020*

attraverso un simulato e preordinato inadempimento (Cassazione penale, sez. 11, 25/10/2012, n. 5683).

La previsione di una commissione per estinzione anticipata non riguarda, in altri termini, un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di mutuo, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verificano eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Tribunale di Trento, sentenza n. 51 del 15/01/16; Trib. Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Mantova 26.12.2016; Trib. Treviso 11.2.2016; Trib. Padova 5.10.2015).

Pertanto, l'importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Trib. di Ferrara, sent., 16.12.2015 I n.1131; Tribunale Trani, 19/06/2017).

Sostenere, allora, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il 'costo del denaro' per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n. 1943).

Ipotizzare una sommatoria di questi addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, in relazione ai quali si propone una valutazione distinta rispetto agli interessi corrispettivi (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n. 1943).

Inoltre, diversamente da quanto effettuato dal perito di parte opponente nella simulazione di estinzione anticipata del mutuo, deve osservarsi che, ove il mutuatario decidesse volontariamente di estinguere anticipatamente il mutuo, la commissione si applicherebbe, ma essa non si sommerebbe né con l'interesse moratorio, né con l'interesse corrispettivo atteso: che a) non vi sarebbe alcun ritardo nel pagamento; b) l'estinzione anticipata del debito consentirebbe al mutuatario di non pagare gli interessi corrispettivi pattuiti sui ratei di capitale corrisposti in un'unica soluzione anticipata: infatti, proprio per compensare la mancata corresponsione degli interessi corrispettivi, la banca percepirebbe la commissione di anticipata estinzione (Tribunale Trani, 19/06/2017).

8.4 Dalla seconda prospettiva, la pretesa degli oppositori di individuare nel piano di ammortamento alla francese dei costi rilevanti ai fini della indagine di usurarietà è erronea.

L'ammortamento alla francese, quale sistema matematico di formazione delle rate risulta, in verità, predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (Tribunale Milano, sez. VI, 16/02/2017, n. 1906; Tribunale Roma sez. XVII, 07/11/2018, n.21423).

Invero, l'ammortamento alla francese utilizza la legge di sconto composto, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia la formula di c.d. "equivalenza finanziaria" che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario). La suddetta formula non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell'interesse semplice, posto che ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota di

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco, n. 394 del 15 luglio 2020*

interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (Tribunale Parma, 11/03/2019, n.416; Tribunale Livorno, 03/01/2019, n.5).

Il sistema di ammortamento c.d. alla francese prevede, in altri termini, con criteri precostituiti, il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa (come tale non indeterminata, né tanto meno indeterminabile) in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale (Tribunale Roma sez. XVII, 07/11/2018, n.21423).

Il meccanismo sopra richiamato non produce, dunque, una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi; inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch'essa predeterminata" (Tribunale Torino sez. I, 20/12/2018; Tribunale Roma sez. XVII, 07/11/2018, n.21423; Trib. Bologna n.1902/2016).

Pertanto, va ribadito che l'effetto anatocistico non discende di per sé dalla tipologia del piano di ammortamento concordato nel nostro caso (previsto secondo lo schema "alla francese"), in quanto si tratta di una situazione ove gli interessi non vengono comunque "capitalizzati", ma sono destinati ad essere pagati come quota per interessi già compresa nella rata di rimborso del mutuo, caratterizzata da un pagamento periodico per una somma costante - che include la totalità degli "accessori" - sicché la quota/capitale rimborsata risulta quale differenza rispetto al la quota/interessi, entrambe ab origine predeterminate; il metodo di calcolo "alla francese" si caratterizza, dunque, per il progressivo decrescere della quota dovuta per interessi - cui sono prioritariamente imputati i periodici pagamenti - e per il graduale accrescimento della quota capitale, donde la mancanza di ogni ipotizzabile effetto anatocistico (in mancanza di interessi scaduti destinati a "passare a capitale") e la sostanziale "liceità" della sua parallela conseguenza, costituita da una più lenta riduzione del debito residuo ((Tribunale Lecce, sez. II, 16/09/2014, Tribunale Novara. 08/10/2015 e Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758 e da ultimo Tribunale Bologna, sez. 1V 24/06/2017 n. 1292).

8.4 Alle stesse conclusioni di cui sopra (in termini di erroneità del calcolo del TAEG/TEN rilevante ai fini di usura) si perviene - per tutte le ragioni sino ad ora esposte in ordine alle modalità e ai principi di rilevazione dell'usura - con riferimento agli altri rilievi (invero di difficile comprensione) sollevati dal perito di parte e richiamati in citazione.

8.5 Parimenti infondate risultano le censure sollevate agli interessi, al piano di ammortamento ed alle rinegoziazioni negoziali, avendo le parti di volta in volta pattuito in forma numerica ben determinata tutti i costi del rapporto di mutuo e - in quest'ambito - essendo legittima la pattuizione di un tasso di interessi Euribor.

9. Risulta infondato anche l'ultimo motivo di opposizione, con cui gli opposenti eccepiscono la "nullità delle fideiussioni cd. omnibus prestate da GARANTI, per asserita conformità delle stesse al "modello ABI di contratto di fideiussione", il quale - a dire degli stessi - "è stato già stato sottoposto al vaglio critico della Banca d'Italia che, con provvedimento del 2.05.05, ha ravvisato la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, in quanto integranti gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza, con conseguenze pregiudizievoli per il garante".

9.1 Al riguardo la BANCA - sin dalla propria costituzione in giudizio - ha contestato la conformità al modelli ABI delle fideiussioni di cui è causa, ha negato di avere aderito al predetto modello ABI, aggiungendo che la sanzione di nullità (la quale al più sarebbe parziale ex art. 1419 c.c.) sarebbe stata comminata dalla Banca d'Italia soltanto alle fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche, concluse, nella specie, dai garanti ("[...] Prima di tutto si deve evidenziare come, quanto riferito dagli opposenti in merito alla sanzione imposta nel 2005 da Banca di Italia, sulla eventuale nullità delle fideiussioni, sia riferibile

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco, n. 394 del 15 luglio 2020*

*solo alle fidejussioni omnibus e non di certo a quelle specifiche. Va da se quindi che la garanzia rilasciata per il finanziamento non rientra tra quelle esaminate dall'Organo di controllo. Altrettanto preliminarmente si deve sottolineare come gli oppositori in nessun modo si riferiscano al caso specifico delle fidejussioni di cui al presente giudizio, ma si limitino a richiamare la nota sentenza della Cassazione n. 29810/2017 ritenendola applicabile, senza specificare il come, il perché o elementi idonei a suffragare la tesi [...Nei contratti di fideiussione in esame non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né, men che meno, risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito opposto al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi, ne quantomeno che la Banca opposta vi abbia aderito"]*

9.2 Gli oppositori non hanno replicato (cfr. la 1° memoria ex art. 183 c.p.c.) alle argomentazioni della Banca prima richiamate, né hanno prodotto in giudizio il modello ABI e il provvedimento della Banca d'Italia i quali, quali atti amministrativi, non rientrano nell'ambito del principio iura novit curia (per il principio per cui "la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c. (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti", cfr. ex multis Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25995 del 15/10/2019).

Un simile difetto di prova sia della conformità delle fidejussioni di cui è causa al modello ABI sanzionato dalla BANCA D'ITALIA, sia del provvedimento emesso da quest'ultima, si riverbera processualmente sulla parte (gli oppositori) i quali avrebbero dovuto fornire la dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda di nullità negoziale spiegata.

Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha rilevato come, "se, da un lato, invero deve ritenersi la nullità delle fidejussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'associazione bancaria italiana nell'ottobre 2002 per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, come ravvisato nel parere dall'AGCM del 22 agosto 2003, dall'altro, tuttavia, non può ritenersi la nullità dei contratti di fideiussione in cui non vi sia alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né in quelli in cui non risulti che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. In tale circostanza, invero, è arduo individuare un nesso di dipendenza delle fidejussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico" (Trib. Treviso sez. III, 26/07/2018, n.1623).

Inoltre, ed anche a voler prescindere dai superiori rilievi, la Corte di cassazione ha affermato che "il provvedimento di Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello, trovando applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1419 c.c., in base al quale la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale (Cass. sez. I, 26/09/2019, n. 24044: nella specie, i ricorrenti si dolevano del fatto che la Corte di appello avesse dichiarato la nullità di singole clausole e non dell'intero contratto di fideiussione, da ritenersi invece nullo perché concluso in applicazione di intese illecite concluse "a monte", tali dovendosi ritenere le NBU dell'ABI in materia di contratti di fideiussione contenenti clausole contrarie a norme imperative; la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, sulla base del principio di cui in massima; cfr. in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020).

E' infatti noto che "ai fini della trasmissione del vizio da una parte all'intera clausola, ex art. 1419 c.c. sulla nullità parziale, è richiesta la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014; cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21401 del 14/08/2019).

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Gianluca Falco, n. 394 del 15 luglio 2020*

Quanto detto deriva dal “principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola nel sistema del codice civile, secondo il quale, quando la nullità investe singole clausole o anche parti di clausole, l'estensione degli effetti della nullità all'intero contratto o anche all'intera clausola deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che all'uopo è tenuta a dimostrare che la parte colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014; Cass. n. 5675/1987). Nella specie, gli opposenti non hanno né dedotto né, tanto meno, dimostrato che le stesse non avrebbero prestato fideiussione in favore della società, in mancanza di quelle clausole (cfr. il *thema decidendum* ed il *thema probandum*; per il generale principio per cui il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare, cfr. Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998; per il principio per cui l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000; per il corollario per cui, poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato, cfr. Cass. N. 4392/2000; Cass. N. 7878/2000).

10. Tutti i motivi di opposizione si sono rivelati infondati.

11. Le spese processuali sostenute dall'opposta seguono, ex lege, la soccombenza degli opposenti, come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. omissis/19, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:

**RIGETTA**

la opposizione a decreto ingiuntivo.

**CONDANNA**

gli opposenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della opposta, che liquida in €. 13.430,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, oltre agli altri accessori di legge.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Chieti, 15.7.20

Il Giudice  
Dott. Gianluca Falco

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*